



DELIBERA N. 114/21/CONS

**ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 18 –
LOTTI 10 E 13” PER LA FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEI
SERVIZI CONNESSI PRESSO LE SEDI DI ROMA E DI NAPOLI
DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 31 marzo 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”, di seguito denominato “*Codice*”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, ed in particolare gli artt. 3 e 6 della stessa, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante “*Misure Urgenti in materia di sicurezza*”, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e la delibera n. 556 del 31 maggio 2017, recante “*Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

VISTA la delibera del 16 giugno 1998, n. 17, recante “*Approvazione dei Regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e in particolare l’art. 36-bis, dell’Allegato B, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 319/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;

VISTA la delibera n. 552/18/CONS del 13 novembre 2018, recante “*Approvazione del nuovo Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e in particolare l’art. 2, commi 3, 4 e 5, dell’Allegato A;

VISTA la delibera n. 695/20/CONS, del 28 dicembre 2020, recante “*Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

RISCONTRATA la necessità di garantire la continuità all’erogazione dell’energia elettrica presso le sedi dell’Autorità di Roma e di Napoli;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, anche le Autorità indipendenti possono ricorrere alle Convenzioni Consip (o delle altre centrali di committenza) per l’acquisizione di beni e servizi e che, comunque, ne devono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei relativi contratti;

PRESO ATTO che in data 11 novembre 2020, la Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stipulato con Enel Energia S.p.A. la nuova Convenzione per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, “*Energia elettrica 18*” - lotto 10 (Provincia di Roma) CIG 8303023F52 e lotto 13 (Campania) CIG 830305059D;

RITENUTO di dover procedere contemporaneamente, per entrambe le sedi di Roma e di Napoli, all’emissione dei rispettivi ordinativi di fornitura, ancorché gli attuali contratti di erogazione prevedano scadenze differenziate, per una trattazione omogenea e coordinata delle modalità di acquisizione energetica (*a tariffa fissa*);

TENUTO CONTO che, anche per le annualità precedenti, sia per la sede di Roma che per quella di Napoli, l’Autorità ha provveduto alla fornitura di energia elettrica aderendo alle Convenzioni Consip vigenti;

VALUTATA, dunque, l’opportunità di procedere con l’adesione alla suindicata Convenzione per la fornitura dell’energia elettrica presso le sedi dell’Autorità di Roma e Napoli, per la durata di dodici mesi, in continuità con l’erogazione attualmente in essere per la sede di Roma e per la sede di Napoli, fermo restando che l’espletamento delle attività per la comprova dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice è rimesso alla centrale di committenza Consip S.p.A.;

PRESO ATTO che, sulla base dell’andamento dei consumi registrati in periodi di

ordinario funzionamento, per la sede di Roma, l'importo complessivo della fornitura è pari ad euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), I.V.A. inclusa e che per la sede di Napoli, il relativo importo è pari ad euro 110.000,00 (centodiecmila/00), I.V.A. inclusa;

RISCONTRATO, infine, che il suindicato complessivo onere economico trova copertura a valere sul capitolo di bilancio n. 1051091.2 (impegni nn. 116 e 117) per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Fornitura di Energia Elettrica presso la sede di Roma

1. È autorizzata l'emissione dell'ordine diretto di acquisto con punto di prelievo ai fini dell'adesione alla Convenzione Consip *“Energia elettrica 18 – lotto 10”* - (CIG 8303023F52) - per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Roma dell'Autorità.

2. La fornitura di cui al comma 1 ha durata dodici mesi in continuità con l'erogazione attualmente in essere ed è resa alle condizioni, termini e modi di cui alla Convenzione *“Energia elettrica 18 – lotto 10”*.

3. L'importo complessivo annuo della fornitura, trattandosi di un contratto di somministrazione a consumo, è determinato, a titolo presuntivo e fatta salva la possibilità di integrazioni successive, in euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), I.V.A. inclusa.

4. L'onere economico della fornitura trova copertura a valere sul capitolo di bilancio n. 1051091.2 (impegno n. 116/2021) del bilancio corrente e per gli esercizi finanziari successivi di rispettiva competenza.

5. Ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 2010, n. 136 e del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) da indicare nel bonifico bancario disposto a titolo di corrispettivo contrattuale è il seguente: CIG derivato.

Articolo 2

Fornitura di Energia Elettrica presso la sede di Napoli

1. È autorizzata l'emissione dell'ordine diretto di acquisto con punto di prelievo ai fini dell'adesione alla Convenzione Consip *“Energia elettrica 18 – lotto 13”* - (CIG 830305059D) - per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli dell'Autorità.

2. La fornitura di cui al comma 1 ha durata dodici mesi in continuità con l'erogazione attualmente in essere ed è resa alle condizioni, termini e modi di cui alla Convenzione “Energia elettrica 18 – lotto 13”.

3. L'importo complessivo annuo della fornitura trattandosi di un contratto di somministrazione a consumo, è determinato, a titolo presuntivo e fatta salva la possibilità di integrazioni successive, in euro 110.000,00 (centodiecmila/00), I.V.A. inclusa.

4. L'onere economico della fornitura trova copertura a valere sul capitolo di bilancio n. 1051091.2 (impegno n. 117/2020) del bilancio corrente e per gli esercizi finanziari successivi di rispettiva competenza.

5. Ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 2010, n. 136 e del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) da indicare nel bonifico bancario disposto a titolo di corrispettivo contrattuale è il seguente: CIG derivato.

La presente delibera è trasmessa al Servizio risorse umane e strumentali - Ufficio affari generali e contratti e al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSIONE RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba